



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 49 / 2020
Allegati n. 4

Roma, 12 settembre 2020

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLÉE D'AOSTE/VALLE D' AOSTA
per il tramite del Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

e, p.c.:

AI GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103. Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2. Circolari del Ministero della Salute in materia di voto di pazienti in trattamento domiciliare o in quarantena e in isolamento fiduciario, di formazione del personale dedicato alla raccolta domiciliare del voto e di raccolta del voto presso le strutture residenziali socioassistenziali e socioassistenziali (RSA).

Facendo seguito alle precedenti circolari concernenti l'oggetto, si comunica che il Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha diramato nuove ed aggiornate indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2 per lo svolgimento delle consultazioni referendarie ed elezioni suppletive del Senato, regionali e comunali del 20 e 21 settembre 2020.

In particolare, con circolare n. 0029599 dell'11 settembre (All. 1), il predetto Dicastero ha innanzitutto fornito aggiornate indicazioni pratiche per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di raccolta del voto degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19).

Si evidenzia che l'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, di una delle seguenti condizioni rispetto all'infezione da SARS-CoV-2:

- trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da SARS-CoV-2;
- quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici).



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Al riguardo, ha specificato il Ministero della salute che tali definizioni valgono solo per queste operazioni di voto e non sono suscettibili di applicazione analogica.

Il funzionario medico designato dalla azienda sanitaria locale deve, dunque, attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, così differenziati, a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni innanzi individuate:

- a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3;
- b) Elettori in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

La predetta circolare specifica dettagliatamente, poi, le modalità - ai fini della sicurezza sanitaria - da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio.

Si precisa, peraltro, che la scheda, dopo la votazione, deve essere depositata in un'apposita busta per ciascuna rispettiva consultazione.

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio.

O o O

Lo stesso Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con circolare n. 0029600 dell'11 settembre (all. 2), ha dettato le indicazioni relative alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 nonché nelle strutture sanitarie con reparti COVID-19 con meno di 100 posti letto.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 103/2020 (art 2, comma 1, lettera c).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto (venerdì 18 e sabato 19 settembre), dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento.

O o O

Il Ministero della Salute- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con una terza circolare n. 0029601 dell'11 settembre (All. 3), ha infine dettato indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture sociosanitarie e socioassistenziali (RSA).



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella descritta nella prima circolare (n. 0029599 di cui all'allegato 1) quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili:

- il personale di seggio addetto alla raccolta del voto dovrà sottoscrivere un'autocertificazione nella quale dichiara:
 - a) di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 (temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, ecc.) negli ultimi 14 giorni;
 - b) di non essere stato a contatto con persone SARS-CoV-2 positive o ai loro familiari anche se asintomatici negli ultimi 14 giorni;
 - c) di non aver soggiornato in aree a rischio negli ultimi 14 giorni;
- al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus all'esterno agli ospiti e al personale già presenti nella RSA, è obbligatorio l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori del seggio che per il votante;
- è obbligatorio il mantenimento del distanziamento e la igienizzazione frequente delle mani.

O o O

Le SS.LL sono, dunque, pregate di voler svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamate ad applicarle, richiamando l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fornire la migliore collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali.

Particolarmente rilevante è, dunque, l'attività di continua sensibilizzazione che le SS.LL. devono compiere verso tutte le componenti territoriali, sanitarie e del volontariato della protezione civile coinvolte nelle prossime consultazioni elettorali, che si presentano di particolare complessità e delicatezza in considerazione della emergenza epidemiologica in corso.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 103/2020, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano le SS.LL. di voler acquisire dai Comuni e comunicare - improrogabilmente entro il 16 settembre p.v. - a questo Ufficio il numero complessivo - aggregato per provincia - delle istanze pervenute sino al giorno precedente, avendo cura di distinguerli sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano attualmente, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario. A tal fine si allega un prospetto (All. 4) che si prega di restituire al seguente indirizzo di posta elettronica: elettorialese2@interno.it.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaragna